

Mozione presentata da Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti su “Uso dei dispositivi luminosi e di segnalazione acustica dei velocipedi e modalità di parcheggio, di proprietà individuale o in bike-sharing”. (Assemblea Consulta del 23/10/2018)

La Consulta Cittadina Sicurezza Stradale, Mobilità Dolce e Sostenibilità,

Considerato che fondamento della Consulta è partecipare all’attuazione dei piani per lo sviluppo della mobilità sostenibile;

Considerato che obiettivo della Consulta è proporre iniziative di sicurezza aderenti a detti sviluppo;

Considerato che nella sua attività propositiva la Consulta è chiamata a mettere in evidenza le esigenze di sicurezza di tutti gli utenti della strada, in particolare di quelli vulnerabili, con ciò intendendo gli handicappati, gli anziani, i bambini, i pedoni, i ciclisti;

Considerato che nello sviluppo della mobilità dolce ecc. un posto di rilievo è stato dato alla mobilità ciclistica, anche con lo sviluppo del “bike sharing”;

Considerato che lo sviluppo di tale mobilità non può che attuarsi tenendo conto della sicurezza in primo luogo degli stessi ciclisti ma anche degli altri utenti della strada;

Considerato che il numero degli utenti dei servizi di bike sharing e dei cittadini che utilizzano la bicicletta per i loro spostamenti all’interno delle città è in costante aumento;

Considerato che la visibilità dei veicoli in circolazione costituisce elemento di sicurezza di primaria importanza;

Considerato che tale elemento è stato determinante nell’obbligo di accensione delle luci dei veicoli a due ruote a motore in ogni ora della giornata a causa della ridotta sagoma trasversale, contribuendo quindi ad una loro migliore visibilità anteriore e posteriore;

Considerato che per i velocipedi tale obbligo di uso sussisterebbe quantomeno, come desumibile dall’art.377 del Regolamento del CdS, “da mezz'ora dopo il tramonto, durante tutto il periodo dell'oscurità e di giorno, qualora le condizioni atmosferiche richiedano l'illuminazione “;

Considerato che tale obbligo si accompagna a quello, stabilito dall’art. 182 del CdS, di indossare giubbotto o bretelle retroriflettenti ad alta visibilità nella circolazione fuori dai centri abitati da mezz'ora dopo il tramonto del sole a mezz'ora prima del suo sorgere o nelle gallerie, evidenziando l’importanza del fattore visibilità;

Considerato l'obbligo di dotazione per i velocipedi, stabilito dall'art. 68 del CdS, di campanello, luci anteriori e posteriori, catadiottri posteriore, sui lati, sui pedali;

Considerato che le caratteristiche richieste per detti dispositivi sono stabilite dagli artt. 223 e 224 del Regolamento del CdS;

Considerato che il numero dei cittadini disabili della vista che si muovono autonomamente è in continua crescita, non essendo più sempre possibile contare sulla famiglia come unità di supporto ai propri spostamenti e che gli stessi utilizzano principalmente l'udito, oltre al residuo visivo quando disponibile, per orientarsi e riconoscere i luoghi e le fonti di pericolo;

Considerato che in presenza di piste ciclopedonali, è già quasi sempre impossibile, per una persona cieca o ipovedente, distinguere la zona dedicata ai mezzi a due ruote da quella riservata ai pedoni, non essendo prevista alcuna pavimentazione differenziata che consenta di individuare la linea di demarcazione tra queste due zone;

Rilevato che è altissimo il numero di velocipedi circolanti sulla strada privi in particolare dei dispositivi luminosi e di segnalazione acustica, ivi compresi quelli oggetto di "bike sharing";

Rilevato che, anche nei casi in cui i dispositivi, in particolare quelli luminosi, siano presenti, sono numerosi i casi in cui non vengono azionati quantomeno nei casi previsti dall'art. 377 del Regolamento;

Rilevato che in numerosi casi i dispositivi installati, in particolare quelli luminosi e di segnalazione acustica, azionati o meno, non sono conformi a quanto stabilito dagli artt. 223 e 224 del Regolamento;

Ritenuto che tali deficienze a causa della ridotta visibilità dei Veicoli, mettono in pericolo sia i ciclisti stessi che altre categorie di utenti della strada già più a rischio (disabili visivi, anziani ecc.) amplificando il problema in particolari condizioni di illuminazione;

Rilevato che tali deficienze, nonostante appaiano numerose - e per i veicoli circolanti in regime di "bike sharing" anche inspiegabili - non risultano essere oggetto di azione sanzionatoria da parte delle forze di polizia locale, come avvenuto invece in altre città quali Asti e Verona;

Considerato che l'avvento del "bike sharing" in modalità 'free floating', permette che le biciclette si possono lasciare ovunque all'interno della cerchia cittadina, a patto di essere parcheggiate in posizioni che non intralcino il traffico e che non creino problemi alla circolazione di altre biciclette e pedoni; rispettando così oltre che le fondamentali regole del codice della strada (art. 157 e 158) anche quelle del buon senso

Considerato che il legislatore ha già preso in considerazione il problema nella XVI Legislatura con il DDL n. S1692 di parlamentari altoatesini, per l'introduzione del comma 4/bis all'art. 158 CdS, *“E` consentita la sosta delle biciclette sui marciapiedi e all'interno delle aree pedonali, in mancanza di apposite attrezzature di parcheggio; in ogni caso, la bicicletta in sosta non deve recare intralcio ai pedoni e in particolare ai disabili visivi lungo le loro traiettorie di transito preferenziali”*;

Rilevato che sono numerosi gli utenti che non parcheggiano le biciclette con le modalità su menzionate, lasciandole in mezzo al marciapiede o in mezzo alla strada, oppure all'interno di cortili privati, impedendo ad altre persone di usarle;

tanto premesso

richiede con fermezza alla Sindaca e alla Giunta di impegnarsi affinché i competenti organi dell'Amministrazione Comunale si attivino, anche applicando le sanzioni di legge, per il rispetto delle normative vigenti riguardanti l'uso e le caratteristiche dei dispositivi, a tutela dei ciclisti stessi e degli altri utenti della strada;

richiede con fermezza alla Sindaca e alla Giunta di impegnarsi affinché i competenti organi dell'Amministrazione Comunale si attivino per impedire che vengano utilizzati in regime di “bike sharing” veicoli privi di dispositivi di segnalazione acustica o luminosa o non conformi alla normativa;

richiede con fermezza alla Sindaca e alla Giunta di vigilare affinché, nelle attività di collaborazione fra le strutture comunali addette e gli enti che diffondono la cultura della mobilità su 2 ruote (scuole, scuole guida, Associazioni di ciclisti ecc) siano adeguatamente ribaditi i criteri – legali e di precauzione prudenziale – circa l'uso e l'installazione dei dispositivi visivi ed acustici dei velocipedi e le modalità di parcheggio e “abbandono”, per la migliore tutela della vita e dell'integrità fisica sia loro che degli altri utenti della strada, con particolare riguardo a disabili visivi, anziani, disabili motori;

richiede con fermezza alla Sindaca e alla Giunta di impegnarsi per promuovere la convocazione di un tavolo con le istituzioni che insistono sul territorio (Parlamento, Regione, altri comuni) affinché anche esse recepiscano e rendano effettive queste modalità d'uso dei velocipedi, rafforzandole con l'applicazione dei controlli e delle sanzioni di legge; recepiscano e emanino questo regolamento.

richiede con fermezza alla Sindaca e alla Giunta di prevedere che nelle concessioni ed autorizzazioni relative ai servizi di “bike sharing” sia esplicitamente previsto che i veicoli oggetto del servizio devono in ogni momento essere dotati dei dispositivi di legge; che di tale permanenza sono responsabili i gestori con l'obbligo di raccogliere le segnalazioni di assenza e di provvedere entro 12 ore al ripristino, rendendo oggetto di controllo e di verifica della qualità del servizio l'osservanza di tale obbligo.